

**Giurisdizione ordinaria e amministrativa - determinazione e criteri - Corte di Cassazione
Sez. U, Sentenza n. 310 del 11/01/2007**

Lavoro subordinato - Previdenza (assicurazioni sociali) - Cassa integrazione guadagni -
Annullamento d'ufficio - Avenuta delegazione di pagamento - Influenza sulla giurisdizione -
Esclusione - Fondamento.

In materia di annullamento d'ufficio del provvedimento di ammissione alla cassa integrazione guadagni, nessuna conseguenza, ai fini del radicamento della giurisdizione innanzi al giudice ordinario, deriva dalla disciplina della delegazione di pagamento; infatti, una volta venuti meno gli effetti del provvedimento ammissivo e le imputazioni ad esso conseguenti, la dazione del datore di lavoro non può più riferirsi alla delegazione di pagamento in nome e per conto dell'INPS e quindi non opera più, per il datore di lavoro, la compensazione dei contributi conguagliati, mentre può sorgere un credito restitutorio di questi nei confronti dei lavoratori, qualora le somme erogate a titolo di integrazione salariale risultino senza causa versandosi in ipotesi di impossibilità assoluta di ricevere la prestazione lavorativa.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 310 del 11/01/2007